

REGOLAMENTO

dell'Azienda acqua potabile (AAP) e per la distribuzione dell'acqua potabile

(del 05.07.2021)



CAPITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 Scopo e attività dell'Azienda

L'Azienda dell'acqua potabile, denominata in seguito Azienda, è un servizio di pubblica utilità. Essa provvede, con diritto di privativa, alla captazione e distribuzione di acqua potabile nei territori di Minusio e di Brione sopra Minusio, nonché la fornitura ad altri Comuni con i quali ha stipulato o può stipulare speciali convenzioni entro i limiti del presente Regolamento. L'Azienda non ha personalità giuridica.

Art. 2 Organizzazione dell'Azienda

L'Azienda è retta dalle norme di cui agli artt. 192b e segg. LOC, del presente Regolamento e del Regolamento comunale.

Sono riservati i disposti di Legge speciali e Direttive settoriali.

Art. 3 Organi dell'Azienda

(art. 192c LOC)

Gli Organi dell'Azienda sono:

- > il Consiglio comunale
- > il Municipio
- > la Commissione amministratrice.

Art. 4 Consiglio comunale

L'Organo legislativo dell'Azienda è il Consiglio comunale.

Esso ha in particolare le seguenti competenze riferite al settore di attività dell'Azienda:

- > adotta i Regolamenti dell'Azienda, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;
- > approva contestualmente le tariffe e le tasse applicabili all'utenza;
- > esercita l'alta sorveglianza sulla gestione dell'Azienda;
- > esamina e delibera sul conto preventivo e sul conto consuntivo dell'Azienda;
- > autorizza le spese d'investimento;
- > decide l'esecuzione delle infrastrutture dell'Azienda sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;
- > autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative;
- > decide su tutto quello che non concerne la gestione ordinaria dell'Azienda.

È per il resto applicabile l'art. 13 cpv. 1 LOC.

Per il funzionamento sono applicabili gli articoli del Titolo II LOC.

Per il settore di attività dell'Azienda, al Municipio sono delegate ai sensi dell'art. 13 cpv. 2 LOC competenze decisionali in materia di:

> spese d'investimento (art. 13 cpv. 1 lett. e) LOC; ciò per oggetto, fino a concorrenza degli importi massimi stabiliti dalla legislazione cantonale;



- > progettazione ed esecuzione di opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi; ciò per oggetto, fino a concorrenza degli importi massimi stabiliti dalla legislazione cantonale;
- > acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, locazione, alienazione o cambiamento di destinazione di beni comunali (art. 13 lett. h) LOC; ciò per oggetto, fino ad un importo di transazione o di valore del bene pari agli importi massimi stabiliti dalla legislazione cantonale;
- > intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere (art. 13 lett. I) LOC; ciò per oggetto, fino a concorrenza degli importi massimi stabiliti dalla legislazione cantonale.

Al Municipio inoltre è delegata la competenza a stipulare convenzioni di durata massima di due anni, il cui onere annuo derivante al Comune non supera l'importo massimo previsto dalla legislazione cantonale.

Nel rispetto dei medesimi criteri e limiti finanziari, il Municipio è puntualmente autorizzato a subdelegare le competenze decisionali delegate del precedente capoverso alla Direzione / Servizi e funzionari / Commissione amministratrice dell'Azienda.

Il Municipio è responsabile del corretto espletamento delle competenze delegate e appronta i necessari controlli.

Art. 5 Municipio

Il Municipio è l'Organo esecutivo dell'Azienda.

Esso è responsabile del regolare funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Azienda e delle sue infrastrutture.

In particolare il Municipio:

- > sottopone al Consiglio comunale il preventivo e il consuntivo dell'Azienda;
- > propone al Consiglio comunale la realizzazione delle infrastrutture dell'Azienda, sulla base di progetti e preventivi definitivi;
- > allestisce il Regolamento dell'Azienda e le sue eventuali modifiche da sottoporre per l'approvazione al Consiglio comunale;
- > nomina ogni quadriennio la Commissione amministratrice;
- > stabilisce tramite Ordinanza, entro i limiti fissati dal presente Regolamento, le tariffe e le tasse;
- > può emanare Direttive tecniche;
- > nomina e gestisce il personale necessario secondo le modalità previste dal Regolamento organico dei dipendenti del Comune;
- > delibera secondo le procedure di Legge in tema di commesse pubbliche;
- > eventuali disposti particolari relativi al settore.

Il Municipio svolge le competenze delegate in base all'art. 7 del Regolamento comunale.

Tramite Ordinanza municipale, per il settore dell'Azienda, il Municipio è autorizzato a delegare a Direzione / servizi e funzionari / Commissione amministratrice dell'Azienda decisioni municipali che la Legge non gli attribuisce in modo vincolante e facoltà di spese di gestione corrente.

Sono riservate Leggi speciali.

Contro le decisioni delle Istanze subordinate è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni.

Il Municipio è responsabile del corretto espletamento delle competenze delegate.



Art. 6 Commissione amministratrice: funzione e composizione

È istituita una Commissione amministratrice dell'Azienda (in seguito Commissione), con funzioni esecutive, subordinata al Municipio.

Essa è composta di 7 membri, designati dal Municipio ad inizio quadriennio, in base alla loro competenza.

Sono riservati gli artt. 82 + 83 LOC.

Possono essere membri della Commissione tutti i cittadini attivi del Cantone, domiciliati nel Cantone Ticino.

Art. 7 Organizzazione della Commissione amministratrice

La Commissione designa un suo membro in qualità di Presidente, di regola il Capo Dicastero AAP.

Per le sedute della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

La Commissione è convocata dal Presidente; esso vi è tenuto se richiesto dalla maggioranza dei membri.

La Commissione tiene un verbale delle sue sedute.

Sono riservati gli art. 100 + 101 + 104 LOC.

Art. 8 Competenze della Commissione amministratrice

La Commissione ha le seguenti competenze:

- a) esamina e preavvisa al Municipio i conti preventivi e consuntivi dell'Azienda e redige i relativi rapporti:
- b) preavvisa le modifiche dei regolamenti e delle tariffe dell'Azienda;
- c) preavvisa le richieste di credito per investimenti, le convenzioni, gli accordi intercomunali e/o con altri Acquedotti pubblici;
- d) assiste il Municipio in qualità di consulente nell'ambito di problematione tecniche ed amministrative;
- d) vigila sulle attività dell'Azienda acqua potabile;
- e) decide in prima istanza i reclami di cui all'art. 57 del Regolamento;
- f) assume altri compiti consultivi su esplicita richiesta del Municipio;
- g) informa regolarmente il Municipio sulle proprie attività e tiene un verbale delle riunioni.

Art. 9 Contabilità

La contabilità è allestita in base alle disposizioni della LOC e del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni (RGFCC).

L'Azienda deve dotarsi di un Piano finanziario allestito dal Municipio che evidenzi in particolare le spese e i ricavi correnti, nonché gli investimenti.

Esso è presentato secondo le regole dell'art. 152 LOC.

Art. 10 Riversamento utile al Comune

Il Municipio può proporre in sede di consuntivo il versamento di una parte dell'utile al Comune se sono date le condizioni stabilite dall'art. 36 cpv. 2 RGFCO.



Art. 11 Erogazione dell'acqua

- L'acqua viene erogata nei seguenti modi:
- a) a deflusso illimitato per infrastrutture pubbliche dei Comuni di Minusio e di Brione sopra Minusio;
- a deflusso misurato mediante contatore per gli usi domestici, commerciali, industriali e a scopo ricreativo.

La concessione per uso domestico ha la precedenza su qualsiasi altra fornitura.

- 2. L'Azienda assicura una normale erogazione fin dove è consentito dalla pressione della rete. Ne consegue che fabbricati siti in luoghi dove un'erogazione normale non può essere assicurata con la pressione esistente in rete dovranno essere dotati delle necessarie apparecchiature di pompaggio e stoccaggio atte ad assicurare un'erogazione adeguata a tutti i piani e nel contempo a evitare scompensi, vibrazioni e colpi d'ariete nella rete di distribuzione.
 - Dette installazioni dovranno essere eseguite da un installatore autorizzato, per conto dell'utente.
- 3. Casi particolari: l'Azienda può accordare, su richiesta preventiva, la concessione per impianti speciali e di grande consumo, se queste forniture non presentano inconvenienti e se l'istante offre sufficienti garanzie.

Art. 12 Fornitura dell'acqua

L'acqua viene fornita ai proprietari di immobili, chiamati in seguito utenti, contro pagamento semestrale anticipato della tassa risultante dal relativo contratto di abbonamento.

Art. 13 Modalità di fornitura

Le modalità di fornitura attraverso la rete di distribuzione sono stabilite dall'Azienda.

L'utente è tenuto a far eseguire a proprie spese le modifiche alle installazioni e agli apparecchi di sua proprietà che si rendessero necessarie in seguito al cambiamento del sistema di distribuzione dell'acqua, all'introduzione di nuove tecnologie o all'adozione di nuove disposizioni tariffarie.

Art. 14 <u>Uso dell'acqua</u>

L'acqua fornita non può essere destinata ad altri scopi all'infuori di quelli previsti dall'abbonamento. All'utente che utilizza l'acqua per altri scopi senza darne avviso scritto all'Azienda o commette altri abusi, potrà essere limitata l'erogazione al minimo vitale.

Resta riservata l'azione civile o eventualmente penale, a giudizio del Municipio.

Art. 15 Interruzioni nella distribuzione di acqua

Le interruzioni dell'erogazione per necessità di servizio sono ridotte al tempo strettamente necessario. Gli interessati ne sono avvisati nel limite del possibile.

La limitazione o la sospensione dell'erogazione dipendente da esigenze di manutenzione, da modifiche degli impianti, da casi di forza maggiore, non danno diritto all'abbonato di pretendere un indennizzo sotto qualsiasi forma.

È inoltre escluso il risarcimento di danni risultanti dall'interruzione, dalla restrizione e dal ripristino della fornitura di acqua, come pure da squilibri di erogazione causati da incidenti agli impianti.



Art. 16 Limitazione o sospensione della fornitura di acqua

In caso di scarsità d'acqua l'Azienda può limitare o sospendere la fornitura per piscine, per irrigazione, per usi commerciali e industriali, per uso a scopo ricreativo, nonché per impianti di climatizzazione e ciò senza che l'utente abbia diritto ad alcun risarcimento.

Art. 17 Precauzioni in caso di interruzioni

A prescindere dall'esistenza di adeguati sistemi di protezione contro il rischio di risucchio (sifonamento), in ogni caso, qualsiasi sia la causa dell'interruzione, l'utente dovrà immediatamente staccare dai rubinetti eventuali tubi pescanti in acque o liquidi impuri, velenosi o di altra natura, per evitare il rischio di aspirazione nelle installazioni private o nella rete pubblica, con messa a repentaglio della potabilità dell'acqua e quindi della salute pubblica.

Art. 18 <u>Diritto di sorveglianza ed accesso alla proprietà privata</u>

L'utente è tenuto a consentire agli incaricati dell'Azienda il libero accesso alle proprietà da essa servite allo scopo di realizzare, eseguire la manutenzione e riparare la condotta di allacciamento anche se questa serve altre proprietà; inoltre per controllare il funzionamento dell'impianto o del contatore o per verificare se gli abbonamenti sono consoni al presente Regolamento.

Dovrà altresì essere consentito agli incaricati dell'Azienda di eseguire, in ogni tempo, dei controlli sulle apparecchiature e sul modo di captazione e di evacuazione dell'acqua usata per il funzionamento di pompe termiche allacciate alla rete, nel comprensorio dei Comuni serviti dall'Azienda.

Ogni rifiuto da parte del proprietario o del locatario al libero accesso è passibile delle sanzioni previste dal presente Regolamento.

CAPITOLO II - RETE DI DISTRIBUZIONE E ALLACCIAMENTI

Art. 19 Rete di distribuzione

La rete di distribuzione è costituita dalle condotte posate, di regola, su area pubblica che consentono il trasporto dell'acqua alle installazioni ad essa collegate.

La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione sono di competenza dell'Azienda che ne è l'unica proprietaria.

Art. 20 Estensione della rete

L'estensione della rete di distribuzione viene effettuata entro i limiti consentiti dalle possibilità finanziarie dell'Azienda.

Il comprensorio di distribuzione coincide con quello delle zone edificabili e si estende anche alle aree "fuori zona edificabile" già regolarmente allacciate.

Art. 21 Richieste di estensione

Richieste di estensione da parte di privati, corredate da progetti e preventivi, possono essere accolte se non suscitano inconvenienti o spese sproporzionate in rapporto ai possibili introiti.



Art. 22 Raccordi con altri acquedotti pubblici

Gli accordi atti a regolarizzare le forniture ai raccordi con altri acquedotti pubblici sono stipulati in apposite convenzioni e sono di competenza del Municipio su preavviso della Commissione amministratrice.

Art. 23 Divieti

Sono vietati raccordi con acquedotti o pozzi privati.

Art. 24 Fornitura fuori Comune

Ritenuta l'approvazione del Municipio, l'Azienda è autorizzata a stipulare nuovi abbonamenti con privati di altri Comuni a condizione che vi sia acqua sufficiente per gli utenti dei Comuni di Minusio e di Brione sopra Minusio.

Le condizioni di abbonamento verranno esaminate caso per caso e le tariffe non potranno essere inferiori a quelle praticate per gli utenti dei due Comuni indicati.

Art. 25 Allacciamento

L'allacciamento è la condotta che consente il trasporto dell'acqua dalla rete di distribuzione all'installazione privata.

Di regola per ogni proprietà che s'intende allacciare all'acquedotto viene eseguita una diramazione a partire dalla condotta principale fino al contatore.

L'allacciamento, fino e compreso il contatore, viene eseguito a cura dell'Azienda e a spese dell'utente.

La tubazione, prima del contatore, posata su territorio pubblico resta di proprietà dell'Azienda anche se l'utente ha contribuito alla spesa d'installazione.

Su terreno privato è vietata qualsiasi manipolazione della condotta senza l'approvazione dell'Azienda. La manutenzione su terreno privato è sempre a carico dell'utente da esso servito.

Art. 26 Domanda di allacciamento per uso temporaneo

La domanda di allacciamento per uso temporaneo (soggetto a tassa), dev'essere accompagnata dalla planimetria del fondo, recante il diametro della condotta di allacciamento.

Per cantieri edili sono richiesti il piano di situazione, la cubatura ed il presumibile consumo per la costruzione progettata e, se del caso, la cubatura di quella da demolire.

L'allacciamento dovrà essere dotato di una valvola di ritenuta.

Art. 27 Domanda di allacciamento

Ogni domanda di allacciamento dev'essere presentata dal proprietario o dal suo rappresentante autorizzato mediante apposito formulario, simultaneamente alla richiesta di licenza edilizia.

Alla domanda di allacciamento si dovrà allegare una planimetria del fondo con l'indicazione del punto di entrata nello stabile ed il diametro della condotta di allacciamento previsto.

All'Azienda compete la determinazione definitiva del diametro.



Art. 28 Allacciamento di proprietà discoste

Se si rendesse necessario il prolungamento della condotta di distribuzione per servire proprietà discoste è facoltà dell'Azienda, nell'ambito della procedura di concessione della licenza edilizia, decidere se eseguire o meno il lavoro.

Essa è libera di rifiutare domande di allacciamento che ritenesse tali da presentare degli inconvenienti o che implicassero investimenti sproporzionati al probabile incasso per la vendita di acqua.

Art. 29 Prolungamento di tubazione

L'Azienda ha la facoltà di posare una tubazione di diametro superiore a quello richiesto dall'utente, nel caso in cui il suo prolungamento potesse servire all'allacciamento di altri mappali. L'Azienda si assumerà i relativi maggiori costi.

Art. 30 Potenziamento rete di distribuzione

Se in seguito a migliorie stradali o alla sostituzione di vecchie tubazioni si rendesse necessario modificare la rete di distribuzione, detto lavoro verrà assunto dall'Azienda.

L'onere per la sostituzione della presa sulla nuova tubazione incluso l'organo di chiusura completo è comunque a carico dell'utente.

Art. 31 Modifica allacciamento privato

Se durante lavori di modifica alla rete di distribuzione l'utente desiderasse modificare il suo allacciamento privato, la relativa spesa verrà posta a suo carico.

Art. 32 <u>Esecuzione lavori di modifica e di allacciamento</u>

L'esecuzione dei lavori di modifica alla rete di distribuzione e agli allacciamenti privati verranno eseguiti dal personale dell'Azienda o da ditte da essa autorizzate.

Art. 33 Allacciamenti in comune di più proprietà

Qualora ogni singola proprietà fosse provvista del proprio contatore, la manutenzione e le riparazioni dell'allacciamento in comune verranno ripartite solidalmente tra i singoli proprietari.

CAPITOLO III - INSTALLAZIONI INTERNE

Art. 34 Installazioni interne

Gli installatori privati che intendono eseguire installazioni interne presso utenti allacciati alla rete dell'acquedotto comunale dovranno inoltrare domanda scritta all'Azienda, comprovando di possedere tutte le dovute capacità tecniche ed un laboratorio attrezzato, impegnandosi ad osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni del presente Regolamento.



L'installazione interna ha inizio dal contatore e dev'essere realizzata a spese dell'utente da un installatore concessionario autorizzato, conformemente alle prescrizioni dell'Azienda e alla "Direttiva per gli impianti di acqua potabile", edita dalla Società svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque (SSIGA).

Per gli installatori concessionari d'installazioni interne è applicato il "Regolamento per installatori concessionari di impianti interni", edito dall'Associazione Acquedotti Ticinesi (AAT).

In particolare la concessione per installatori viene accordata, anno per anno, previo pagamento di una tassa annua di concessione stabilita nel tariffario.

I lavori non potranno essere iniziati prima dell'approvazione della domanda di allacciamento da parte dell'Azienda.

Per tutti gli impianti dev'essere previsto un rubinetto d'arresto da posarsi prima del contatore.

Per l'installazione, la posa, lo spostamento o la modifica di apparecchi ed impianti per il trattamento o potabilizzazione raccordati alla rete di distribuzione dev'essere richiesta l'autorizzazione al competente Laboratorio cantonale d'igiene.

Case di cura o privati che usano apparecchiature per le quali devono poter contare su una certa quantità di acqua a pressione costante durante l'impiego dovranno disporre di adeguate attrezzature di stoccaggio che permettano di supplire l'eventuale mancanza di acqua distribuita attraverso la rete in caso d'improvvisa interruzione.

È obbligatorio installare apparecchiature di protezione (valvole di ritenuta) secondo le norme SSIGA dove esiste il rischio di sifonamento (risucchio di acque residuali nelle condotte di distribuzione).

Art. 35 Controllo e collaudo

L'installatore che ha eseguito l'impianto deve provvedere al collaudo secondo le prescrizioni della SSIGA.

L'Azienda si riserva il diritto di assistere al collaudo come pure di accertare in ogni momento se gli impianti sono eseguiti secondo le prescrizioni e conformemente ai piani di progetto.

Qualora gli impianti non rispondessero alle esigenze richieste dal presente Regolamento, l'Azienda potrà rifiutare la fornitura dell'acqua.

I controlli dell'Azienda non implicano l'assunzione di responsabilità da parte della stessa.

L'immissione di acqua negli impianti privati viene effettuata su richiesta e a rischio dell'utente.

Art. 36 Obbligo di trasformazione

L'Azienda si riserva d'imporre le trasformazioni agli impianti privati rese necessarie da nuove modalità di fornitura o da nuove esigenze di servizio.

Se entro un congruo tempo l'utente non darà seguito all'invito dell'Azienda, questa potrà eseguire o far eseguire la trasformazione ritenuta necessaria, a spese dell'utente.

Art. 37 Riparazioni

L'utente è tenuto alla manutenzione dei propri impianti compreso l'allacciamento su suolo privato e deve provvedere a sue spese alla riparazione di guasti e all'eliminazione di eventuali difetti.

Se i guasti constatati su impianti privati sono tali da recare inconvenienti alla zona di erogazione circostante l'Azienda può, qualora non vi fosse posto immediatamente rimedio, sospendere la fornitura di acqua.

Se il guasto è constatato dagli organi dell'Azienda questa provvede a segnalarlo all'utente. Essa non si assume tuttavia responsabilità di sorta per il funzionamento dopo la riparazione.



L'utente non ha diritto a risarcimento o bonifico alcuno nel caso di perdite per guasti o difetti al proprio impianto interno.

Art. 38 Divieti

È vietata l'esecuzione di riparazioni, aggiunte o modifiche dell'installazione da parte di persone non autorizzate dall'Azienda.

Art. 39 Pressione nella rete di distribuzione

In casi di cambiamenti o adattamenti delle pressioni, l'Azienda non si assume responsabilità alcuna e l'utente è tenuto a provvedere a proprie spese ai necessari accorgimenti per eliminare eventuali inconvenienti.

Art. 40 Piscine

La costruzione e la posa di qualsiasi tipo di piscina deve sottostare ad approvazione.

Le piscine con un volume di 5 m³ ed oltre devono essere complete di impianto di riciolaggio e di trattamento dell'acqua.

Il riempimento delle piscine deve avvenire, di regola, durante le ore notturne.

È obbligatoria la notifica della data di riempimento della piscina all'Azienda, la quale impartirà le istruzioni per evitare inconvenienti nella normale erogazione di acqua potabile agli utenti.

È vietato il riempimento delle piscine con tubazioni volanti, qualora l'impianto non sia provvisto di una valvola di ritenuta.

Art. 41 Apparecchi speciali

Sono soggetti a tassa suppletoria, cioè non contribuiscono al consumo di diritto apparecchiature speciali del tipo idranti, sprinkler, impianti d'irrigazione automatici, celle refrigeranti a circuito idrico integrato, impianti di climatizzazione, saune finlandesi, bagni turchi, idromassaggi, whirlpool, piste di pattinaggio, umidificatori, ecc.

CAPITOLO IV - ABBONAMENTI

Art. 42 Inizio dell'abbonamento

Ogni allacciamento e ogni contatore supplementare determinano l'inizio di un abbonamento che entra in vigore retroattivamente con l'inizio di un semestre.

Art. 43 Abbonamento

L'abbonamento viene concluso dall'Azienda con il proprietario dell'immobile o con il suo rappresentante autorizzato.

Per le proprietà in condominio è concluso con l'amministratore dello stabile, debitamente autorizzato dai singoli condomini.



Art. 44 Durata e disdetta dell'abbonamento

L'abbonamento avrà la durata di un anno a contare dalla prima scadenza semestrale della relativa tassa di abbonamento.

Trascorso il primo anno l'abbonamento sarà considerato rinnovato tacitamente di semestre in semestre e così di seguito se non sarà inoltrata disdetta scritta con un preavviso di un mese prima della scadenza semestrale.

Art. 45 Convenzioni particolari

Gli abbonamenti che presentano un carattere particolare a motivo dell'importanza o della natura della fornitura di acqua possono essere oggetto di contratti speciali entro i limiti del presente Regolamento.

Art. 46 Cambiamento di proprietario o frazionamenti

I trapassi di proprietà o i frazionamenti devono essere notificati all'Azienda per lettera, entro il termine perentorio di 10 giorni dal precedente e dal nuovo proprietario.

Il precedente e il nuovo proprietario rispondono solidalmente per il pagamento delle tasse dovute sino all'iscrizione a Registro fondiario del trapasso di proprietà.

Art. 47 Notifica di cambiamenti

Allo scopo di adeguare l'abbonamento alla nuova situazione, il proprietario è tenuto ad informare subito l'Azienda di ogni modifica eseguita ai propri stabili e relativi impianti.

In caso di mancata notifica l'Azienda è in diritto di riscuotere le tasse dovute in più a contare dall'epoca dell'ultimo controllo fino al momento della constatazione.

CAPITOLO V - MEZZI E MODALITÀ DI MISURAZIONE

Art. 48 Applicazione del contatore

Al momento dell'allacciamento, all'inizio dell'installazione interna viene applicato un contatore, fornito e posato dall'Azienda che ne è e rimane proprietaria, ne cura la manutenzione e provvede ad eventuali riparazioni.

Art. 49 Ubicazione e sistemazione

Il contatore dovrà essere posato secondo le norme SSIGA, in luogo di facile accesso, asciutto e protetto dal gelo e da ogni altro fattore di possibile deterioramento.

La posizione del contatore dovrà essere tale da renderne possibile la lettura in ogni tempo e agevole la periodica sostituzione.

Per non compromettere igienicamente la qualità dell'acqua, si eviterà la posa nei locali con caldaia.



Art. 50 Guasti al contatore

Ogni guasto prodotto al contatore per effetto del gelo, del fuoco o per negligenza dell'utente sarà riparato dall'Azienda a spese dell'utente.

Art. 51 Verifica del contatore

La verifica del contatore viene eseguita dall'Azienda ogni qualvolta lo ritenga opportuno. In caso di contestazione del funzionamento l'utente può chiedere per iscritto la verifica. L'Azienda vi procederà al più presto.

Il contatore è riconosciuto esatto se la tolleranza è compresa entro i limiti del 5 % (cinque per cento).

Se il contatore è esatto le spese di verifica saranno sopportate dall'utente reclamante.

In caso di difetto le spese rimarranno a carico dell'Azienda.

Nel caso di funzionamento difettoso del contatore, il consumo verrà stabilito in misura dell'errore accertato o nella misura corrispondente all'anno precedente.

Art. 52 <u>Divieti</u>

Prima del contatore non potrà, in nessun caso, essere innestata alcuna diramazione.

CAPITOLO VI - FATTURAZIONE, PAGAMENTO, TARIFFE

Art. 53 Tassa di allacciamento

La facoltà di allacciarsi alla rete di distribuzione è subordinata al pagamento di una tassa che è applicata non solo sulle nuove costruzioni, ma anche su qualsiasi ampliamento di stabili o attrezzature preesistenti che necessitassero della sostituzione dell'allacciamento privato.

Art. 54 <u>Tasse di utilizzazione, indicazioni del contatore</u>

L'utente è tenuto a pagare l'importo risultante dall'abbonamento anche se non è stato fatto uso alcuno di acqua.

Le indicazioni del contatore, riconosciute esatte o non contestate, fanno fede ai fini del conteggio.

Art. 55 Consumo effettivo di acqua

Il consumo effettivo di acqua viene accertato mediante lettura annuale del contatore in quegli stabili che ne sono provvisti.

La lettura va eseguita dall'utente e i dati relativi vanno iscritti su un'apposita cartolina, inviata dall'Azienda, da ritornare entro la data richiesta, debitamente completata e firmata.

In caso di mancato ossequio all'obbligo della lettura e del rinvio della cartolina entro i termini indicati, verrà applicata la tassa prevista nel tariffario, così come per ogni ulteriore richiamo.

Gli incaricati dell'Azienda si riservano il diritto di effettuare dei controlli periodici per verificare l'esattezza delle letture.

L'ordine di lettura e i relativi richiami verranno intimati con la comminatoria di cui all'art. 292 CPS.



Art. 56 Emissione bollette ed incassi

L'Azienda emette una bolletta unica per ogni contatore

L'eventuale ripartizione interna per appartamento dovrà essere fatta dall'utente.

Non saranno perciò stipulati contratti di abbonamento o emesse fatture separate per appartamento, negozi, ecc., eccezion fatta per utenti a forte consumo stagionale o annuale.

Le tasse normali di abbonamento saranno incassate in due rate semestrali anticipate con scadenza al 30 maggio e al 30 settembre.

L'eventuale maggior consumo verrà conteggiato sulla bolletta del primo semestre dell'anno successivo.

Art. 57 Reclami

Se non viene raggiunto un accordo tra utente e Azienda, i reclami devono essere inoltrati per iscritto entro 30 giorni dalla constatazione con lettera raccomandata alla Commissione amministratrice che decide in prima istanza.

Contro tale decisione l'utente può, nel termine di 15 giorni dall'intimazione, presentare ricorso al Municipio.

Contro la decisione del Municipio è dato ricorso al Dipartimento delle istituzioni nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

Contro la decisione del Dipartimento è dato ricorso al Tribunale amministrativo.

Eventuali reclami / ricorsi non sospendono l'obbligo di pagamento.

Art. 58 Notifica della tassa, procedura d'incasso

La notifica della tassa costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF.

In caso di mancato pagamento entro la data indicata sulla bolletta verrà spedita una diffida con l'invito al pagamento entro 30 (trenta) giorni.

Trascorso infruttuosamente tale termine, l'incasso avverrà per via esecutiva maggiorato degli interessi di mora (stabiliti di anno in anno dal Municipio) e di tutte le altre spese, riservandosi l'Azienda di limitare al minimo vitale la fornitura di acqua senza che l'utente abbia diritto a risarcimento di alcuna pretesa.

Art. 59 Tutela dei locatari ed affittuari

Per il consumo di acqua potabile, i proprietari di immobili non possono caricare ai locatari o affittuari spese per acqua potabile i cui importi siano superiori alle tariffe in vigore.

Art. 60 Tassa uso temporaneo

La tassa viene addebitata all'impresa di costruzione; il proprietario o l'acquirente sono comunque tenuti a rispondere solidalmente per il mancato pagamento.

Prima di fornire l'acqua l'impresa deve firmare una garanzia ed è tenuta a pagare un acconto.



CAPITOLO VII - INFRAZIONI E SANZIONI

Art. 61 Contravvenzioni

Il mancato ossequio delle norme contenute nel presente Regolamento può comportare l'applicazione di multe proporzionate alla gravità dell'infrazione e stabilite dal Municipio.

Nei casi particolarmente gravi, ossia quando si verificano situazioni che compromettano la potabilità dell'acqua e la sicurezza delle installazioni, l'Azienda può sospendere l'erogazione dell'acqua all'interno dello stabile dell'utente fintanto che le norme saranno nuovamente ossequiate.

L'utente è tenuto, in tal caso, a garantire altrimenti l'approvvigionamento degli inquilini con acqua potabile per gli usi urgenti domestici.

Eliminata la causa dell'infrazione l'Azienda provvederà al ripristino del servizio, caricando le relative spese all'utente.

La sanzione, di qualsiasi natura essa sia, non libera l'utente dagli impegni assunti contrattualmente nei confronti dell'Azienda.

Sono altresì riservate le azioni civili e penali per il risarcimento dell'eventuale danno causato.

Per quanto concerne la procedura sono applicabili le normative di cui agli artt. 145 e segg. LOC.

Art. 62 Foro giudiziario

In caso di vertenza di natura civile il Foro competente è quello di Locarno-Città.

CAPITOLO VIII - TARIFFARIO

Art. 63 Competenze e limitazioni

La tassa base (art. 65), le tasse suppletorie (art. 67), la tassa di allacciamento (art. 64), la tassa uso temporaneo (art. 68), la tassa noleggio contatore (art. 69), la tassa concessione per installatori (art. 70), la tariffa per prestazioni AAP (art. 71), la tassa di richiamo (art. 72) e gli interessi di mora (art. 73) vengono fissate con Ordinanza municipale anno per anno, su proposta della Commissione amministratrice, a seconda del fabbisogno dell'Azienda e sono calcolate entro i limiti proposti.

La modifica e l'adattamento della tassa maggior consumo con il coefficiente di risparmio consumo (art. 58) sono da indicare ed approvare contestualmente all'esame del preventivo.

Art. 64 Tassa di allacciamento

Da calcolare in base ai seguenti diametri		Prezzo minimo	Prezzo massimo	
			fr.	fr.
fino a	1,1/4"	- 32 mm	1'000.00	1'500.00
fino a	1,1/2"	- 40 mm	2'000.00	3'000.00
fino a	2" -	- 50 mm	4'000.00	6'000.00
oltre	2" -	- 50 mm	8'000.00	12'000.00



Art. 65 Tassa base

A) Fornitura

La fornitura dell'acqua potabile a tutti i servizi pubblici comunali (stabili, scuole, asili, campi sportivi, cimitero, fontane, idranti, WC pubblici, ecc.) può essere data in forma completamente gratuita. Uguale trattamento sarà riservato per tutti gli stabili parrocchiali e patriziali, di Minusio e di Brione sopra Minusio, adibiti ad uso pubblico.

Per casi speciali il Municipio deciderà nel merito di volta in volta su preavviso della Commissione amministratrice.

B) Tariffe annue (con diritto di consumo)

	Locali e superfici all'aperto	Prezzo minimo	Prezzo massimo
		fr.	fr.
1	Locale abitabile, ufficio, cucina, locale con servizi igienici		
	(lavabo o WC o bagno o doccia)		
	per ogni 30 m²	13.00	19.50
2	Locale tecnico, stalle		
	con superficie superiore a 4 m ²		
	per ogni 30 m²	10.00	15.00
3	Autorimesse o superfici adibite a posteggio		
1	per il primo posto macchina	10.00	15.00
	per ogni posto macchina ulteriore	5.00	7.50
4	Giardini, orti, prati verdi, campeggi,		
	con superficie superiore a 20 m²		
	per ogni 100 m²	10.00	15.00

	Apparecchi normali	Prezzo minimo	Prezzo massimo
		fr.	fr.
1	Rubinetto, lavello, lavatoio, lavabo, bagno, doccia, bidet,		
	pissoir, WC	9.00	13.50
2	Lavastoviglie, boiler o altro sistema per produrre acqua		
	calda	9.00	13.50
3	Macchina da lavare,		
	per ogni appartamento	20.00	30.00

Case di v	vacanza ai monti	Prezzo minimo	Prezzo massimo
(Baffi, Od	ordonico, Gerbio, Moranda, Resa, Viona, Orech,	fr.	fr.
Sira, Sch	ivasco, Fontai, ecc.)		
Abitate	meno di sei mesi all'anno, fino a 3 rubinetti		
pagano	una tassa annua di	150.00	225.00
Ove foss	ero installati più di 3 rubinetti,		
si proced	de come una normale casa di abitazione		



Art. 66 <u>Tassa maggior consumo</u>

	Prezzo minimo	Prezzo massimo
	fr.	fr.
Il prezzo dell'acqua potabile è stabilito per m³ oltre il		
consumo di diritto in	0.75	1.50
Consumo di diritto =		
= tassa base * fattore di risparmio	20	
prezzo maggior consumo		
Tassa base (escluse le tasse suppletorie) vedi art. 65		
Fattore di risparmio al consumo	100 %	50 %

Art. 67 <u>Tasse suppletorie (senza consumo di diritto)</u>

	Uso di locali a scopo di	Prezzo minimo	Prezzo massimo
		fr.	fr.
1	Macellerie, parrucchieri, farmacie, fioristi, coloniali, laboratori di scultura, bar, ristoranti, Tea-Room, gelaterie, discoteche, nightclub, piccoli garages, distributori di benzina, officine da fabbro, imprese di pittura, lavanderie ed artigiani in genere		
	per ogni 30 m²	5.00	7.50
2	Alberghi, pensioni, garni, case di cura		
	per camera ospiti	10.00	15.00
3	Depositi di imprese di costruzione edili e stradali, impianti sanitari, lavorazione del granito, vini all'ingrosso, fabbriche di pietre, grandi garages		
i	per ogni 30 m²	5.00	7.50

	Uso di superfici a scopo di	Prezzo minimo	Prezzo massimo
		fr.	fr.
1	Vigneto, vivaio, coltivazioni industriali in genere per ogni		
	100 m ²	5.00	7.50
2	Campeggio		·
	per posto tenda, camper o roulotte	10.00	15.00
3	Lido, stabilimento balneare	200.00	300.00

Apparecchi speciali	Prezzo minimo	Prezzo massimo
	fr.	fr.
Cucine industriali per alberghi, pensioni o istituti, ecc.		
macchine da lavare industriali per alberghi, pensioni,		
lavanderie, ecc.	100.00	150.00
Celle frigorifere con raffreddamento ad		
acqua	100.00	150.00
Autolavaggi	500.00	750.00
Apparecchi speciali con allacciamento fisso, per		
apparecchio	20.00	30.00



Idranti privati	50.00	75.00
Le piscine fisse o di plastica, con o senza filtri, pagano		
per m³ di capienza una tassa annua	19.00	28.50
Vasche e fontane fino a 5 m ³	50.00	75.00
Per utenti a forte consumo regolare annuale o		
stagionale, la tassa base verrà stabilita da speciale		
convenzione a giudizio della Commissione		
amministratrice nei limiti del presente Regolamento		

Art. 68 <u>Tassa uso temporaneo</u>

		Prezzo minimo	Prezzo massimo
		fr.	fr.
1	Per costruzioni edili:		
	ogni m³ di volume del fabbricato (norme SIA) costruito		
	secondo il sistema tradizionale	0.40	1.00
2	Per lavori di pavimentazione:		
	ogni m² di superficie pavimentata incluso bordure	0.10	0.30
3	Per altri usi temporanei: viene stabilita fra Commissione		
	e richiedente una tassa proporzionata, che dovrà essere		
	compresa entro i limiti fissati dal		
	presente Regolamento		

Art. 69 <u>Tassa noleggio contatore</u>

	Prezzo minimo	Prezzo massimo
	fr.	fr.
Tassa annua per noleggio	10.00	20.00

Art. 70 <u>Tassa concessione per installatori</u>

	Prezzo minimo	Prezzo massimo
	fr.	fr.
Tassa annua per concessionari	200.00	300.00

Art. 71 Prestazioni AAP

	Prezzo minimo	Prezzo massimo
	fr.	fr.
La tariffa oraria è fissata in	70.00	105.00
Il materiale, per coprire i costi di magazzino, viene		
fatturato con una maggiorazione pari a	15 %	30 %

Art. 72 <u>Tassa di richiamo</u>

Prezzo minimo	Prezzo massimo
fr.	fr.



Verranno riscossi:		
per il 1º richiamo	5.00	10.00
Per ogni ulteriore richiamo	30.00	100.00

Art. 73 Interessi di mora

	Prezzo minimo fr.	Prezzo massimo fr.
A partire dalla scadenza si riscuoterà il	5%	10 %

Art. 74 Imposta sul valore aggiunto

	Prezzo minimo	Prezzo massimo
	fr.	fr.
Valgono le disposizioni federali		

CAPITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 75 <u>Modifiche del Regolamento</u>

Il Municipio, su preavviso della Commissione amministratrice, potrà in ogni tempo proporre al Consiglio comunale di modificare le disposizioni del presente Regolamento, fermo stante l'obbligo della pubblicazione ai sensi di Legge e l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Art. 76 Entrata in vigore

Da fissare con la ratifica dell'Autorità cantonale competente.